



Avvocatura Generale dello Stato

ECC.MO CONSIGLIO DI STATO

IN SEDE GIURISDIZIONALE

Ricorso in appello con istanza di sospensione

per

per il **MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI** (C.F. 97439910585), per il **MINISTERO DELL'INTERNO** (C.F. 97149560589) e, per quanto dovesse occorrere, per **Ufficio Territoriale del Governo Piacenza**, **Ufficio Territoriale del Governo La Spezia**, **Ufficio Territoriale del Governo Agrigento**, **Ufficio Territoriale del Governo Catania**, **Ufficio Territoriale del Governo Messina**, **Ufficio Territoriale del Governo Ragusa**, **Ufficio Territoriale del Governo Caltanissetta**, **Ufficio Territoriale del Governo Enna**, **Ufficio Territoriale del Governo Palermo**, **Ufficio Territoriale del Governo Siracusa**, **Ufficio Territoriale del Governo Trapani**, **Ufficio Territoriale del Governo Catanzaro**, **Ufficio Territoriale del Governo Crotone**, **Ufficio Territoriale del Governo Vibo Valentia**, **Ufficio Territoriale del Governo Cosenza**, **Ufficio Territoriale del Governo Reggio Calabria**, **Ufficio Territoriale del Governo Matera**, **Ufficio Territoriale del Governo Potenza**, **Ufficio Territoriale del Governo Bari**, **Ufficio Territoriale del Governo Brindisi**, **Ufficio Territoriale del Governo Lecce**, **Ufficio Territoriale del Governo Barletta Andria Trani**, **Ufficio Territoriale del Governo Foggia**, **Ufficio Territoriale del Governo Taranto**, **Ufficio Territoriale del Governo Avellino**, **Ufficio Territoriale del Governo Caserta**, **Ufficio Territoriale del Governo Salerno**, **Ufficio Territoriale del Governo Benevento**, **Ufficio Territoriale del Governo Napoli**, **Ufficio Territoriale del Governo Campobasso**, **Ufficio Territoriale del Governo Isernia**, **Ufficio Territoriale del**

Governo Chieti, Ufficio Territoriale del Governo Pescara, Ufficio Territoriale del Governo L'Aquila, Ufficio Territoriale del Governo Teramo, Ufficio Territoriale del Governo Frosinone, Ufficio Territoriale del Governo Rieti, Ufficio Territoriale del Governo Viterbo, Ufficio Territoriale del Governo Latina, Ufficio Territoriale del Governo Roma, Ufficio Territoriale del Governo Perugia, Ufficio Territoriale del Governo Terni, Ufficio Territoriale del Governo Ancona, Ufficio Territoriale del Governo Fermo, Ufficio Territoriale del Governo Pesaro - Urbino, Ufficio Territoriale del Governo Ascoli Piceno, Ufficio Territoriale del Governo Macerata, Ufficio Territoriale del Governo Arezzo, Ufficio Territoriale del Governo Grosseto, Ufficio Territoriale del Governo Lucca, Ufficio Territoriale del Governo Pisa, Ufficio Territoriale del Governo Prato, Ufficio Territoriale del Governo Firenze, Ufficio Territoriale del Governo Livorno, Ufficio Territoriale del Governo Massa Carrara, Ufficio Territoriale del Governo Pistoia, Ufficio Territoriale del Governo Siena, Ufficio Territoriale del Governo Bologna, Ufficio Territoriale del Governo Forli'-Cesena, Ufficio Territoriale del Governo Parma, Ufficio Territoriale del Governo Ravenna, Ufficio Territoriale del Governo Rimini, Ufficio Territoriale del Governo Ferrara, Ufficio Territoriale del Governo Modena, Ufficio Territoriale del Governo Reggio Emilia, Ufficio Territoriale del Governo Genova, Ufficio Territoriale del Governo Imperia, Ufficio Territoriale del Governo Savona, Ufficio Territoriale del Governo Alessandria, Ufficio Territoriale del Governo Biella, Ufficio Territoriale del Governo Novara, Ufficio Territoriale del Governo Verbano-Cusio-Ossola, Ufficio Territoriale del Governo Asti, Ufficio Territoriale del Governo Cuneo, Ufficio Territoriale del Governo Torino, Ufficio Territoriale del Governo Vercelli, Ufficio Territoriale del Governo Bergamo, Ufficio Territoriale del Governo Como, Ufficio Territoriale del Governo Lecco, Ufficio Territoriale del Governo Mantova, Ufficio Territoriale del Governo di Monza e della Brianza, Ufficio Territoriale del Governo Sondrio, Ufficio Territoriale del Governo Brescia, Ufficio Territoriale del Governo Cremona, Ufficio

Territoriale del Governo Lodi, Ufficio Territoriale del Governo Milano, Ufficio Territoriale del Governo Pavia, Ufficio Territoriale del Governo Varese, Commissariato del Governo per la Provincia Autonoma di Bolzano, Commissariato del Governo per la Provincia di Trento, Ufficio Territoriale del Governo Belluno, Ufficio Territoriale del Governo Rovigo, Ufficio Territoriale del Governo Venezia, Ufficio Territoriale del Governo Vicenza, Ufficio Territoriale del Governo Padova, Ufficio Territoriale del Governo Treviso, Ufficio Territoriale del Governo Verona, Ufficio Territoriale del Governo Gorizia, Ufficio Territoriale del Governo Trieste, Ufficio Territoriale del Governo Pordenone, Ufficio Territoriale del Governo Udine, Ufficio Territoriale del Governo Cagliari, Ufficio Territoriale del Governo Oristano, Ufficio Territoriale del Governo Nuoro, Ufficio Territoriale del Governo Sassari in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato (C.F. 80224030587, fax 06/96514000 PEC ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it), presso i cui uffici in Roma, Via dei Portoghesi n. 12 sono domiciliati

- appellanti -

contro

Codacons, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Carlo Rienzi e Gino Giuliano, con domicilio eletto presso l'Ufficio Legale Nazionale in Roma, viale Giuseppe Mazzini, 73

-appellato-

E nei confronti di

Nicoli Trasporti Spedizioni spa, Nautica Galimberti snc di Galimberti Angelo e C.,

PER LA RIFORMA

PREVIA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA

della sentenza del T.A.R. per il Lazio, sezione III, n. 5684/18 pubblicata il 22 maggio 2018

ooo

FATTO E SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO

Il Codacons ha adito il TAR Lazio chiedendo l'annullamento degli artt. 1, 3, comma 2 e 4 del decreto n. 439 del 13 dicembre 2016 con cui il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha limitato la circolazione sulle strade fuori dai centri abitati in particolari giorni e per particolari veicoli relativamente all'anno 2017.

In particolare il Codacons impugnava il decreto nella parte in cui non erano oggetto di limitazioni i giorni antecedenti o successivi ad alcune festività e laddove si prevedeva la possibilità di circolare in deroga alle prefissate limitazioni, non era meglio precisata la locuzione "casi di assoluta e comprovata necessità e urgenza", deducendo la violazione dell'art. 6 del D.Lgs. n.285 del 1992, dell'art. 7 del D.P.R. n.495 del 1992, dell'art.4 del D.M. n.439 del 2016 nonché l'eccesso di potere per illogicità, carenza di motivazione, ingiustizia manifesta, travisamento dei presupposti, elusione del giudicato, sviamento.

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e le altre Amministrazioni appellanti si costituivano in giudizio per la reiezione del gravame, illustrandone con successive memorie l'infondatezza nel merito.

Con ordinanza n. 4462 del 2017 il Tribunale ordinava incumbenti a carico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

L'Amministrazione dava esecuzione all'ordinanza con il decreto ministeriale n. 434 del 20 settembre 2017, con il quale, mediante l'aggiunta del comma 2 bis all'art. 6 dell'atto impugnato, venivano date ulteriori istruzioni agli Uffici Territoriali-Prefetture, sui presupposti per il rilascio delle autorizzazioni alla circolazione in deroga.

Il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti emetteva quindi il decreto n. 571 del 19 dicembre 2017, concernente le limitazioni alla circolazione sulle strade fuori dai centri abitati in particolari giorni e per particolari veicoli relativamente all'anno 2018.

Il Codacons impugnava con motivi aggiunti gli artt.1, 3, comma 2, 4 e 6, comma 3 anche il suddetto decreto riproducendo, in sostanza le censure già contenute nel ricorso introduttivo.

Con la sentenza n. 5684/18 il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio ha parzialmente accolto il ricorso.

Detta sentenza si appalesa gravemente erronea e va pertanto riformata alla stregua dei seguenti

MOTIVI

Error in iudicando. Violazione di legge.

Il TAR ha accolto la domanda con la seguente motivazione

“Nel merito le impugnative risultano fondate e vanno pertanto accolte nei limiti e termini di seguito esposti.

Invero è necessario evidenziare al riguardo che i limiti alla circolazione per particolari tipi di veicoli (mezzi pesanti per trasporto merci), in specifiche giornate, vengono fissati dall'Amministrazione per i preminenti interessi della sicurezza pubblica e della circolazione stradale nonché di tutela della salute, ex art.6 del D.Lgs. n.285 del 1992, rispetto a interessi meramente commerciali (cfr. già TAR Lazio, III, n.33541 del 2010 e ord. n.2427 del 2017); che pertanto il rilascio di eventuali deroghe - per loro natura di carattere eccezionale - alle limitazioni di circolazione prefissate, deve essere ben circostanziato e motivato nonché fondato su presupposti specifici ed altrettanto eccezionali.

Da quanto premesso discendono alcuni corollari.

In primo luogo, pur nell'ambito tipicamente discrezionale del potere esercitato, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti non può non considerare, nel fissare le suddette limitazioni, che anche in particolari giornate che precedono e seguono le festività, si registrano incrementi dei volumi di traffico, con conseguente aumento del rischio di sinistri stradali (cfr. ancora TAR Lazio, III, n.33541 del 2010 e ord. n.2427 del 2017).

In secondo luogo occorre tener conto del particolare tipo di merci trasportate ovvero da un lato del rilievo dei bisogni che le stesse soddisfano e dall'altro del loro regime di deperibilità.

In terzo luogo la suddetta Autorità centrale deve fornire alle Prefetture - e in parte invero ha già provveduto - puntuali indicazioni sui criteri e parametri alla base del rilascio degli eccezionali permessi in deroga, che garantiscano un'omogeneità di condotta degli stessi Uffici, pur nella considerazione delle peculiarità dei singoli territori amministrati (cfr. già TAR Lazio, III, ord. n.3164 del 2017)”.

L'Amministrazione delle Infrastrutture e dei Trasporti ha sempre provveduto, prima di emanare le direttive in questione, a convocare tutte le parti interessate - amministrazioni pubbliche, associazioni degli autotrasportatori, il CODACONS, enti proprietari e gestori di strade, ecc. - al fine di emanare provvedimenti per quanto possibile a tutela degli interessi di tutti i soggetti direttamente coinvolti.

A tal fine, occorre evidenziare che l'Amministrazione, nell'ambito della procedura di redazione del Decreto Ministeriale inerente il calendario dei divieti per i mezzi pesanti, ha l'obbligo non solo di tutelare le esigenze e gli interessi di tutti i soggetti interessati, ma anche di temperare ed armonizzare le situazioni contingenti ed esterne che si possono manifestare ogni anno in modo diverso.

Infatti ogni calendario emanato risulta diverso da quelli precedenti, e non può essere altrimenti, in quanto l'Amministrazione, nell'effettuare la procedura istruttoria annuale con la quale determina i contenuti prescrittivi da inserire nel Decreto, accerta la sussistenza di esigenze che anno per anno possono risultare diverse.

Vedasi le ripetute modifiche ed integrazioni apportate negli articolati degli ultimi DM emanati, sia per quanto riguarda i giorni di divieto, sia le situazioni escluse dal divieto e sia le deroghe concesse con autorizzazione prefettizia.

Con tale assunto si vuole affermare che ogni anno la definizione del calendario, ed in particolare l'elencazione dei giorni specifici di divieto, sono determinati con modalità istruttorie "dinamiche", legate all'esistenza di dati oggettivi, ai motivi contingenti presenti al momento, alla composizione settimanale dei giorni di calendario, all'evolversi delle abitudini in ordine alle scelte sulle modalità di consumare i giorni di vacanza, nonché ai risultati ottenuti dall'analisi delle casistiche di dati emersi nell'anno precedente.

Per fornire un esempio pratico, gli enti proprietari delle strade e i concessionari in virtù dei dati di traffico ed incidentalità ottenuti nell'anno precedente, potrebbero richiedere la limitazione della circolazione dei mezzi pesanti in un giorno particolare dell'anno, prefestivo o non, mai contemplato tra quelli di divieto negli anni precedenti, ovvero richiedere la cancellazione di un giorno per il quale l'anno precedente si applicava la limitazione.

Ovviamente le medesime richieste possono essere avanzate da tutti gli altri soggetti interessati, con competenze istituzionali e non, previa dimostrazione di dati oggettivi e concreti giustificativi delle richieste avanzate.

Nella motivazione della sentenza impugnata si legge tuttavia che *“Invero è necessario evidenziare al riguardo che i limiti alla circolazione per particolari tipi di veicoli (mezzi pesanti per trasporto merci), in specifiche giornate, vengono fissati dall'Amministrazione per i preminenti interessi della sicurezza pubblica e della circolazione stradale nonché di tutela della salute, ex art. 6 del D.Lgs. n.285 del 1992, rispetto a interessi meramente commerciali (cfr. già TAR Lazio, III, n.33541 del 2010 e ord. n.2427 del 2017); che pertanto il rilascio di eventuali deroghe - per loro natura di carattere eccezionale - alle limitazioni di circolazione prefissate, deve essere ben circostanziato e motivato nonché fondato su presupposti specifici ed altrettanto eccezionali”*.

Il principio interpretativo *“assoluto”* adottato dal Tribunale Amministrativo, per le suindicate ragioni, non appare, tuttavia, applicabile alla fattispecie *de qua* proprio perché non tiene in considerazione le variabili legate alle situazioni e alle condizioni contingenti od urgenti che si possono presentare e che sono alla base dell’emanazione delle deroghe Prefettizie ai sensi degli artt. 4, 5 e 6 dei DM impugnati, nonché le fattispecie astratte e le esigenze e richieste a livello locale che, come sopra precisato, partecipano indirettamente e/o direttamente in modo sostanziale alla determinazione dei provvedimenti *de quibus*.

La norma primaria - vedi art. 7, comma 4, del D.P.R. 495/1992, - e l’art. 4, comma 1, del D.M. 439 del 13 dicembre 2016, al fine del rilascio delle autorizzazioni in deroga, oltre a circoscrivere l’ambito, richiamano i prefetti ad una attenta istruttoria, limitatamente a determinate condizioni e situazioni eccezionali debitamente documentate, temporalmente limitate e quantitativamente definite.

In altri termini, la *“puntualità”* del criterio è assicurata dal fatto che, dall’integrazione introdotta con il suddetto decreto, è chiaramente ed inconfutabilmente evincibile:

- che le deroghe ammissibili non sono quelle dirette ad accontentare le esigenze economiche ed utilitaristiche dei vettori, come vuole ventilare il Codacon, ma al contrario sono solamente quelle funzionali al soddisfacimento di bisogni collettivi

primari, da intendersi secondo la formulazione espressamente utilizzata dal legislatore e con l'utilizzo dei canoni ermeneutici alla stessa riconducibili, che il Prefetto deve utilizzare all'interno delle attività istruttorie dei relativi procedimenti, alla stregua di quanto generalmente avviene in qualsiasi altra attività amministrativa;

- che le finalità previste sono quelle collegate allo svolgimento di pubbliche funzioni da parte delle cosiddette Pubbliche Amministrazioni che costituiscono potestà e quindi obblighi di esercizio, ovvero di pubblico interesse, in quanto svolte anche da privati per l'erogazione di servizi pubblici essenziali ovvero di utilità sociale, in quanto espressione del principio di sussidiarietà orizzontale e di cittadinanza attiva che vedono coinvolti gli enti non lucrativi, l'associazionismo volontario ed il quarto settore nelle attività, manifestazioni, eventi che hanno un importante valore per la collettività sotto il profilo della storia, della cultura, della tradizione, del folklore, dell'arte, dello spettacolo, etc.;

- che il trasporto non è programmabile ed eseguibile nei giorni non protetti dal divieto, in quanto “serve” proprio quel giorno ed in quei momenti;

- che non sussistono fattori concomitanti che lo rendano particolarmente pericoloso rispetto ad altri giorni;

- che le suddette condizioni non sono state poste in alternativa tra di loro ma devono essere cumulativamente ricorrenti, in modo tale che emergano esigenze effettivamente ed indubitabilmente meritevoli di accoglimento;

- che la possibilità di deroga ai divieti è demandata ad un organo amministrativo dotato di elevata capacità e conoscenza nelle attività in materia di sicurezza;

- che il Prefetto nelle attività di rilascio delle autorizzazioni in deroga deve compiere un'istruttoria rigorosa essendo, nei casi di specie, il primo tutore della sicurezza stradale, sapendo temperare le finalità preventive e protettive del divieto con le legittime esigenze di soddisfacimento dei bisogni della collettività;

- che i provvedimenti autorizzativi devono essere sufficientemente ed adeguatamente motivati, al fine di consentire il controllo della loro legittimità sia in ambito giurisdizionale che amministrativo e democratico.

Tra l'altro, è opportuno evidenziare come il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, a prescindere dai contenuti della sentenza impugnata, con la predisposizione del Calendario successivo a quello per l'anno 2017, ha provveduto a limitare la circolazione anche in ulteriori giorni prefestivi e postfestivi.

Le giornate di limitazione antecedenti o successive ad alcune festività, sono i giorni 14 e 15 aprile, 1° giugno, 1°, 8, 15, 22, 28 e 29 luglio, 4, 5, 12, 19 e 26 agosto, e 23 dicembre.

Le giornate sopra elencate, nonché quelle per cui si è deciso di non applicare la limitazione della circolazione, in occasione di ogni predisposizione del calendario dei divieti, sono oggetto di valutazione e confronto con i rappresentanti degli enti proprietari e gestori di strade che, in base ai dati inerenti i flussi di traffico in loro possesso, richiedono se necessario l'eventuale applicazione del divieto in presenza di condizioni particolari che giustificano tale tipo di intervento, nell'ottica di garantire equilibrio e tutela degli interessi di tutti i soggetti direttamente coinvolti dai provvedimenti, in chiara attuazione di quanto previsto al punto e), del comma 2, del richiamato art. 7 del Regolamento.

Non è qui inutile rammentare che, in termini generali, una limitazione della circolazione stradale, che si risolve in una limitazione della sfera di libertà del cittadino, va operata nel rispetto del principio di proporzionalità, proprio del diritto nazionale, come, più in generale, del diritto dell'Unione Europea.

In particolare, tale principio impone di verificare l'adeguatezza, cioè la tollerabilità della restrizione che comporta per il privato.

Difatti, sotto questo profilo l'esercizio del potere, pur idoneo e necessario, è legittimo solo se rispecchia una ponderazione armonizzata e bilanciata degli interessi, e che la scelta tra tutti i mezzi astrattamente idonei deve cadere su quella *"che comporti il minor sacrificio"*.

Si fa presente, per le considerazioni precedentemente svolte, che neppure il calendario dei divieti, nonostante la sua efficacia "omnibus", viene emanato in modo automatico, ma solo previa attenta e sostanziale istruttoria.

In proposito si evidenzia che un'analisi d'incidentalità condotta dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti elaborando i dati forniti da ISTAT, in relazione agli incidenti avvenuti negli anni 2013-2015, che hanno visto coinvolti veicoli per trasporto di cose di massa superiore a 7.5 t nei periodi e giorni di divieto, compreso l'ambito urbano per il quale non opera il divieto, ha evidenziato che nei medesimi periodi il dato di incidentalità specifico è praticamente di scarso rilievo - 14 morti e 217 feriti nelle 77 giornate di blocco (corrispondenti a 1104 ore di interdizione) nel 2013, 13 morti e 195 feriti nelle 78 giornate di blocco (1096 ore) del 2014 e 6 morti e 177 feriti nelle 74 giornate (991 ore) di blocco del 2015 -. Non sono ancora disponibili dati particolareggiati per gli anni 2016 e 2017, che ci riserva di depositare non appena elaborati, ma non risultano evidenze di una modifica del trend rispetto a quanto già accertato in passato.

Relativamente all'ambiente stradale in cui si sono verificati gli incidenti di cui sopra emerge la seguente ripartizione della mortalità del triennio:

AMBIENTE STRADALE

	autostrada	extraurbano	urbano
2013	2	11	1
2014	0	7	6
2015	1	2	3

Per quanto riguarda i numeri dell'incidentalità relativa all'anno 2017, nel periodo 1 gennaio - 19 novembre, con riferimento al numero degli incidenti mortali rilevati dalla sola Polizia stradale e dall'Arma dei Carabinieri, gli incidenti mortali con coinvolgimento di veicoli superiori alle 3,5 t (non riferiti quindi ai soli veicoli di massa superiore a 7,5 t) hanno causato, nei periodi di vigenza del divieto, rispettivamente 7 morti e 5 feriti in 7 incidenti.

Violazione di legge

Sotto altro profilo, la decisione appare censurabile laddove censura l'operato dell'Amministrazione in ordine alla determinazione dei giorni di divieto.

L'art. 7 del D.P.R. 495/1992, alla lettera b), nel prevedere la possibilità di inserire nel Decreto "altri particolari giorni, in aggiunta a quelli festivi" lascia alla discrezionalità del Ministero l'individuazione di tali giorni, non indicando nella medesima norma elementi ulteriori.

Al riguardo si segnala quanto disposto dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 3701/11 con la quale viene precisato come gli organi giurisdizionali *"possono sindacare tutti i possibili vizi di legittimità - incompetenza, violazione di legge ed eccesso di potere estendendo il proprio controllo alla rispondenza delle finalità perseguite dall'Amministrazione con quelle indicate dalla legge, ma non ha il potere di sostituire l'Amministrazione stessa (operando un sindacato di merito di tipo sostitutivo del giudizio espresso dall'Amministrazione) negli accertamenti e valutazioni di merito, quali sono quelli inerenti alla scelta in concreto degli strumenti adeguati per assicurare gli interessi generali contemplati dalla legge o nella valutazione delle situazioni di fatto in funzione dell'applicabilità o meno delle misure previste dalla legge, che sono d'esclusiva competenza degli organi ai quali è attribuito il potere di perseguire in concreto le finalità di pubblico interesse normativamente determinate....."* Ed ancora *"E' del tutto evidente come nella formazione del provvedimento converga una pluralità di valutazioni, effettuate da parte degli organi ed Uffici ...omissis...di natura non solo strettamente tecnica, ma anche ampiamente discrezionale, in quanto formulate sulla base d'apprezamenti ponderati sia delle situazioni di fatto, sia delle molteplici esigenze da prendersi in considerazione.....Omissis"*.

La decisione citata, pertanto, con riferimento alla discrezionalità Amministrativa, condiziona la sua efficacia al rispetto delle norme primarie ed alla competenza tecnica degli Uffici amministrativi che la esercitano, nella fattispecie *de qua* le Prefetture-Uffici territoriali del Governo

Si ricorda che l'art. 5, comma 1, del D.Lgs. 285/1992, riconosce al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti un potere di interpretazione e di intervento per quanto concerne la corretta applicazione della normativa inerente il Codice della strada.

Pertanto, ogni anno, nel redigere il Decreto di limitazione della circolazione dei mezzi pesanti, il Ministero, le cui conoscenze tecniche e giuridiche in materia sono riconosciute *ipso iure*, esercita il proprio potere di direttiva e di interpretazione.

Istanza di sospensione

Per quanto concerne la richiesta di sospensione della sentenza impugnata, si ritiene che il *fumus boni iuris* sia contenuto nei motivi di cui alla presente impugnazione, mentre, in relazione al *periculum in mora*, si rappresenta che l'eventuale adempimento alle disposizioni della sentenza de qua, comporterebbe un'azione forte da parte del mondo produttivo e di quello dell'autotrasporto con eventuali condizioni e situazioni da "scontro sociale", che avrebbe inevitabili ripercussioni sulla stabilità economico - produttiva del Paese, con il diretto coinvolgimento del Governo.

Quanto sopra al fine di mantenere l'attuale *status quo* senza subire pregiudizi o aggravare gli effetti di quelli già subiti, mantenendo inalterati, nella sostanza, i principi e gli elementi con cui viene predisposto annualmente il Calendario dei divieti di circolazione dei mezzi pesanti.

Vi sono, dunque, gravi motivi, per accogliere la presente istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza.

Alla luce di quanto sopra si rassegnano le seguenti

CONCLUSIONI

“voglia codesto Ecc.mo Consiglio di Stato, previa sospensione, annullare la sentenza impugnata, con condanna alle spese e onorari”.

Documenti come da indice

Si dichiara che il giudizio ha valore indeterminabile

Roma, 23 giugno 2018

Andrea Fedeli
Avvocato dello Stato